



# CITTA' DI MELENDUGNO

## Provincia di Lecce

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

copia

<b>Seduta in data : 30/04/2013</b>		<b>Atto n. 3</b>	
<b>OGGETTO:</b>	<b>Regolamento per l'imposta Municipale Propria (IMU): modificazioni ed integrazioni.</b>		

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TRENTA, del mese di APRILE, alle ore 16.25, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	PETRACHI ANGELICA	PRESIDENTE	S
2	POTI' MARCO	SINDACO	S
3	BUFANO FABIO	VICE SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	CISTERNINO ORONZO MAURIZIO	CONSIGLIERE	S
6	POTENZA SANDRO	CONSIGLIERE	S
7	DIMA SIMONE	CONSIGLIERE	S
8	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
9	GIAUSA MARINO	CONSIGLIERE	S
10	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	S
11	FELLINE ROBERTO	CONSIGLIERE	N

S = Presenti n. 10    N = Assenti n. 1
--

Assiste alla seduta il Segretario comunale ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno CASCIARO FLAVIA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO:**

**Che** con deliberazione del C.C. n. 2 dell'08/02/2012 si è approvato il Regolamento per l'Imposta Municipale Propria ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201;

**Che** nel corso dell'anno 2012 si sono rilevate alcune difficoltà tecniche di applicazione del nuovo regolamento e in particolare si sono evidenziate carenze su alcuni aspetti gestionali del nuovo tributo per cui si rende necessario apportare delle modifiche al citato regolamento;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla sostituzione di alcuni articoli del regolamento IMU approvato con la deliberazione del C.C. n.2 dell'08/02/2013 ossia degli artt. 4 – 6 – 14 e la soppressione dell'art. 18 sul Potenziamento dell'attività di accertamento in quanto la legge di conversione, n.44/2012, del D.L. 16/2012 ha eliminato il riferimento all'art.59, comma 1 lett. p, del D.LGS. 446/97 che fa venir meno il presupposto legislativo di riferimento;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000

**VISTO** che sulla presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi di cui si dà conto nell'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenoptipia.

Si allontana dalla sala il Cons. Mauro Russo (i consiglieri presenti sono 10).

Con voti favorevoli 9 e contrari 1 (Felline), espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

Richiamate le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato,

**DI** sostituire gli artt. 4 – 6 – 14 del Regolamento IMU approvato con deliberazione del C.C. n.2 dell'08/02/2013 con i seguenti:

#### ART. 4 DISCIPLINA DELLE PERTINENZE

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C2 C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purchè il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Ai fini di cui al comma 1 si intende per pertinenza l'immobile di cui alle categorie catastali specificate ubicato nello stesso complesso immobiliare nel quale è ricompresa l'abitazione principale o ubicato ad una distanza massima di 150 metri lineari dell'abitazione principale stessa.
3. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2, comma 2, esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

## ART. 6 RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
  - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

## ART. 14 VERSAMENTI

1. L'imposta (quota comunale) non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. In caso di immobili posseduti da più contitolari il limite di 12,00 euro si intende riferito all'imposta calcolata per l'intero immobile e non alla singola quota posseduta.

**DI** sopprimere sempre dallo stesso regolamento l'art. 18 sul Potenziamento dell'attività di accertamento e di conseguenza rinumerare gli articoli a seguire ossia gli art. 19 e 20 in art. 18 e art. 19.

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con voti favorevoli 9 e contrari 1 (Felline), espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to PETRACHI ANGELICA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to ANTONICA ANTONIO

---

### PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma dell' art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Melendugno, lì 24/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to CHIRIVI' ROSSANA

Sulla proposta è stato espresso, a norma dell' art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Melendugno, lì 24/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to CHIRIVI' ROSSANA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 16/05/2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Melendugno, lì 16/05/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
f.to MELE ANNA RITA

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Melendugno, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO